



Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con il quale l'on. Luigi Di Maio è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021 recante nomina dell'on. dott. Manlio Di Stefano a Sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al predetto Sottosegretario di Stato

DECRETA

Art. 1

1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonché con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate

al Sottosegretario di Stato on. dott. Manlio Di Stefano, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

- a) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti;
- b) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle società Simest, SACE e Invitalia;
- c) le tematiche economiche, finanziarie e globali, incluse quelle inerenti ai processi G7/G8 e G20, ad eccezione di tutti gli aspetti afferenti alla cooperazione allo sviluppo;
- d) le questioni relative all'energia, all'ambiente e al mare;
- e) le questioni relative allo spazio e all'aerospazio;
- f) le questioni relative alla ricerca, all'innovazione e alla digitalizzazione;
- g) le questioni relative all'esportazione di armamenti e di beni a duplice uso;
- h) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Asia, inclusi quelli del Caucaso, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe;
- i) le questioni relative ai contributi di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
- l) i ricorsi gerarchici in materia di passaporti e documenti di viaggio;
- m) le variazioni di bilancio e l'integrazione dei capitoli di spesa;
- n) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2

1. Non sono ricompresi nelle deleghe:

- a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;
- b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale;
- c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica;
- d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia;
- e) i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America, la Repubblica popolare cinese, la Federazione Russa e la Turchia;
- f) i rapporti bilaterali con i Paesi dell'America meridionale;
- g) le questioni relative alla politica commerciale internazionale;
- h) la partecipazione alla formazione "Commercio" del Consiglio "Affari esteri" dell'Unione Europea;
- i) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- l) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;
- m) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema.


2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 29 MAR 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.